

Tav. 65 Scambio di informazioni fra Consob e autorità di vigilanza estere

Oggetto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Richieste di informazioni ad autorità estere						
abuso di informazione privilegiata	23	20	27	16	12	21
manipolazione dei prezzi di valori mobiliari	14	23	18	14	11	15
sollecitazione e attività di intermediazione abusive	3	10	14	33	42	26
trasparenza e informativa societaria	1	8	--	--	2	1
partecipazioni rilevanti al capitale di società quotate e di intermediari autorizzati	2	9	5	1	1	0
requisiti di onorabilità e professionalità	--	--	1	1	1	2
violazione regole di condotta	3	3	1	1	8	3
<i>transaction reporting</i> ex art. 25 MiFID	1	--	--	--	--	0
vendite allo scoperto	6	4	--	--	--	2
richieste dirette a <i>remote member</i> ex art. 57 MiFID	2	5	24	67	97	70
stabilimento di succursale di impresa di investimento comunitaria in Italia	--	--	--	--	--	5
<i>totale</i>	55	82	90	133	174	145
Segnalazioni ad autorità estere						
operazioni sospette	6	9	5	9	3	9
<i>unsolicited assistance</i>	--	--	--	--	--	20
<i>totale</i>	6	9	5	9	3	29
Richieste di informazioni da autorità estere						
abuso di informazione privilegiata	5	9	11	9	7	17
manipolazione dei prezzi di valori mobiliari	2	4	5	5	1	3
sollecitazione e attività di intermediazione abusive	8	6	4	2	1	2
trasparenza e informativa societaria	1	2	3	--	--	--
partecipazioni rilevanti al capitale di società quotate e di intermediari autorizzati	--	1	1	--	--	--
requisiti di onorabilità e professionalità	36	41	50	30	38	65
violazione regole di condotta	2	5	--	1	--	--
<i>transaction reporting</i> ex art. 25 MiFID	--	--	--	--	--	--
vendite allo scoperto	--	--	--	--	--	--
richieste dirette a <i>remote member</i> ex art. 57 MiFID	--	1	--	1	--	--
<i>totale</i>	54	69	74	48	47	87
Segnalazioni da autorità estere						
operazioni sospette	5	8	11	22	41	40
<i>unsolicited assistance</i>	--	--	--	--	--	8
<i>totale</i>	5	8	11	22	41	48

Fonte: Consob.

7 L'attività in ambito ESMA

Nel corso del 2014, come di consueto, la Consob ha partecipato ai gruppi di lavoro istituiti dall'ESMA. Con riguardo all'attività attinente alla disciplina dei mercati, l'Istituto ha presieduto il Comitato permanente sul *post-trading* (*Post Trading Standing Committee*, PTSC), i lavori della *Task force* in materia di *central securities depositories* (CSD) e il gruppo di lavoro in materia di attuazione del Regolamento MAR. Ha preso parte, inoltre, al Comitato permanente sull'integrità del mercato (*Market Integrity Standing Committee*, MISC) e al Comitato sui mercati secondari (*Secondary Markets Standing Committee*, SMSC), nonché agli altri comitati permanenti dell'ESMA.

Il PTSC è impegnato nell'elaborazione delle *policy* regolamentari e di vigilanza in materia di transazioni in derivati OTC, controparti centrali e *trade repository* ai sensi di EMIR (*European Market Infrastructure Regulation*) e vigilanza sui depositari centrali ai sensi del Regolamento CSDR.

In particolare nel 2014 il Comitato ha fornito chiarimenti tecnici in merito all'applicazione delle disposizioni di EMIR e delle relative misure di attuazione tramite pubblicazione di cinque aggiornamenti alle Q&A. Il PTSC ha pubblicato, inoltre, un rapporto finale sugli standard tecnici circa gli obblighi di *clearing* relativamente ai derivati OTC sui tassi di interesse, nonché documenti di consultazione in materia di reportistica ai sensi dell'art. 9 del Regolamento EMIR. Il Comitato ha altresì formulato pareri tecnici sull'equivalenza dei regimi dei paesi terzi e concluso accordi di cooperazione con autorità di Paesi terzi ai sensi del regolamento EMIR. In relazione alla disciplina delle controparti centrali, il PTSC ha redatto le linee-guida sui principi CPSS-IOSCO per le infrastrutture di mercato e ha proceduto alla registrazione di controparti centrali europee. Il Comitato ha pubblicato, inoltre, un parere indirizzato alle autorità competenti sulle procedure di votazione per i collegi di vigilanza sulle controparti centrali e proposto in consultazione misure di attuazione del Regolamento CSDR.

Il gruppo di lavoro in materia di abusi di mercato, all'esito delle necessarie consultazioni pubbliche, ha pubblicato il parere tecnico alla Commissione europea in relazione alle misure di secondo livello previste dal Regolamento MAR nonché un documento di consultazione sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e implementazione.

In base al mandato ricevuto dalla Commissione europea il 21 ottobre 2013, il parere copre le seguenti aree tematiche: i) specifica gli indicatori di ipotesi di manipolazione di mercato, ii) stabilisce le soglie minime per l'applicazione di talune esenzioni dall'obbligo di pubblicare informazioni privilegiate nel mercato *commodity*, iii) specifica i criteri per individuare l'autorità competente a ricevere le notifiche in caso di posticipazione della *disclosure* di informazioni privilegiate, iv) specifica le caratteristiche delle operazioni dei manager che ricadono nel regime MAR di trasparenza. In base al mandato del 2 giugno 2014, il parere specifica le procedure da attuare per incentivare il *reporting* di potenziali violazioni alle autorità (cosiddetto *whistleblowing*).

Gli standard tecnici riguardano le *accepted market practice*, i programmi di stabilizzazione e le operazioni di *buy back*, il *market sounding*, il *reporting* di transazioni e ordini sospetti, le modalità tecniche per la *disclosure* delle informazioni privilegiate, il formato delle liste di insider, la trasparenza delle operazioni dei manager e la produzione di raccomandazioni d'investimento.

Il MISC ha elaborato una *opinion* positiva in merito all'adozione di una misura di emergenza da parte della Consob ai sensi della Sezione 1 del Capitolo 5 del Regolamento *Short Selling* relativa al divieto di creazione di nuove posizioni nette corte, e l'incremento delle posizioni già esistenti, su titoli Banca MPS Spa e Banca Carige Spa in occasione della pubblicazione dei risultati del *comprehensive assessment* condotto dalla BCE. Una seconda *opinion* è stata elaborata a seguito del rinnovo del suddetto divieto.

Nell'ambito del Comitato dedicato ai mercati secondari, sono continuati i lavori per l'elaborazione di misure di implementazione della Direttiva MiFID2 e del Regolamento MiFIR nonché per l'elaborazione di norme tecniche vincolanti. Sono state svolte, in particolare, consultazioni pubbliche all'esito delle quali è stato finalizzato il 19 dicembre 2014 il parere tecnico alla Commissione europea.

Il parere è stato emanato ai sensi del mandato formalmente ricevuto dalla Commissione europea nell'aprile 2014 relativamente alle disposizioni sui requisiti e sulla trasparenza delle *trading venues*, sulla pubblicazione dei dati, sull'accesso diretto al mercato e sul *trading* algoritmico nonché sui derivati sulle *commodities*.

È stato inoltre pubblicato il documento di consultazione in merito agli standard tecnici vincolanti che attuano le disposizioni MiFID2/MiFIR relative alla disciplina dei mercati secondari.

Il SMSC ha inoltre pubblicato, a seguito delle necessarie consultazioni, il progetto di norme tecniche di implementazione sugli indici principali e le borse valori riconosciute ai sensi del Regolamento (UE) 575/2013 in materia di requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, oltre ad aver avviato una consultazione su possibili Orientamenti sull'applicazione dei punti 6 e 7 della Sezione C dell'Allegato I di MiFID, per la definizione di derivati su merci.

L'attività internazionale è stata intensa anche con riferimento alle aree relative alla disciplina dei prodotti di investimento e degli intermediari. In particolare l'Istituto ha partecipato ai lavori dell'*Investor Protection Et Intermediaries Standing Committee* (IPISC), ha contribuito alle *task forces* istituite per elaborare misure di implementazione ai sensi di MiFID2/MiFIR e ha partecipato ai lavori del Comitato sul risparmio gestito (*Investment Management Standing Committee* – IMSC).

Con riferimento ai lavori di implementazione di MiFID2/MiFIR, l'IPISC ha pubblicato, a seguito di una preventiva consultazione con gli *stakeholders*, il parere tecnico alla Commissione e un documento per la

consultazione su progetti di norme tecniche di regolamentazione e implementazione relativi alle misure di secondo livello previste dalla Direttiva e dal Regolamento.

Il parere è stato emanato ai sensi del mandato formalmente ricevuto dalla Commissione europea nell'aprile 2014 relativamente a una serie di disposizioni tecniche contenute in MiFID2/MiFIR. In particolare le tematiche che vengono affrontate nel parere si riferiscono alle seguenti aree: i) protezione degli investitori; ii) trasparenza; iii) pubblicazione dei dati; iv) profili micro-strutturali; v) requisiti applicabili alle sedi di negoziazione; vi) derivati su merci; vii) compressione del portafoglio.

Il comitato permanente in materia di protezione degli investitori e intermediari ha inoltre pubblicato una *opinion* e un *investor warning* in materia di prodotti complessi. In particolare, l'*opinion* ha ad oggetto le pratiche che le imprese di investimento sono tenute a osservare nella vendita dei prodotti complessi agli investitori, con specifico riguardo ai profili organizzativi, verifica dell'adeguatezza e appropriatezza dei prodotti, informativa agli investitori e monitoraggio delle funzioni di vendita.

È stata inoltre pubblicata una *opinion* sulla *governance* dei prodotti strutturati destinati agli investitori *retail*, che stabilisce alcune *good practices* per le imprese da applicare nella realizzazione e distribuzione di tali prodotti.

L'obiettivo delle *good practices* è di guidare gli operatori nelle more dell'entrata in vigore dei requisiti di *product governance* previsti in MiFID2. In particolare, le *good practices* coprono le seguenti aree: organizzazione generale della struttura di *product governance*; *design* del prodotto; verifica/collaudato del prodotto; mercato di riferimento; strategia di distribuzione; valore alla data di emissione e trasparenza dei costi; mercato secondario e rimborso; processo di revisione.

La Consob ha collaborato, inoltre, ai lavori che l'ESMA, congiuntamente all'EIOPA e all'EBA, ha condotto per l'elaborazione delle misure di implementazione del Regolamento PRIIPS, a seguito dei quali è stato pubblicato un *Discussion Paper sui Key Information Documents (KID)* per i prodotti di investimento al dettaglio preassemblati.

In materia di risparmio gestito, il relativo Comitato ha pubblicato delle Q&A sull'applicazione della Direttiva in materia di gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD), seguite da quattro aggiornamenti delle stesse e dagli Orientamenti in materia di politiche di remunerazione ai sensi dell'AIFMD, e ha elaborato degli Orientamenti in materia di segregazione degli *assets* ai sensi della suddetta Direttiva. L'IMSC ha inoltre proceduto all'aggiornamento degli Orientamenti in materia di ETF e altre tematiche relative a UCITS, elaborando congiuntamente delle Q&A sui suddetti Orientamenti.

Il suddetto Comitato è stato inoltre impegnato nell'elaborazione di progetti di norme tecniche di implementazione dei Regolamenti EuVECA ed

EuSEF in materia di notifica, pubblicate a febbraio 2014, e di Q&A relativi ai suddetti Regolamenti. A tale riguardo è stata avviata la consultazione sui progetti di norme tecniche di implementazione dei Regolamenti.

Sono stati inoltre pubblicati, a seguito di preventiva consultazione, i pareri tecnici alla Commissione sugli atti delegati richiesti ai sensi della Direttiva UCITS V e sulle informazioni che le autorità competenti devono fornire all'ESMA ai sensi dell'articolo 67(3) dell'AIFMD.

In materia di informazioni regolamentate, il *Corporate Reporting Standing Committee* (CRSC) ha elaborato una proposta di progetto di standard tecnici in attuazione della Direttiva *Transparency*. La proposta è oggetto di consultazione pubblica, all'esito della quale gli standard tecnici verranno finalizzati. La proposta concerne in particolare i requisiti tecnici per l'accesso nell'Unione alle informazioni regolamentate e sull'utilizzo di un codice unico per l'identificazione degli emittenti.

Nel corso del 2014 la Consob ha continuato a prendere parte a comitati permanenti, gruppi di lavoro e *Task force* impegnate sui profili contabili e informazioni finanziarie. Il CRSC sull'informazione finanziaria e il sottocomitato per l'*enforcement* EECS (*European Enforcers Coordination Sessions*) hanno proseguito i lavori tesi a monitorare gli sviluppi in materia di principi contabili internazionali e promuovere un efficace coordinamento delle attività di vigilanza dell'informazione finanziaria a livello europeo. Al riguardo, nel mese di luglio 2014 l'ESMA ha pubblicato, ai sensi dell'art. 16 (*Orientamenti e Raccomandazioni*) del Regolamento europeo 1095/2010 istitutivo dell'ESMA, le *Guidelines on enforcement of financial information*, divenute efficaci il 29 dicembre 2014.

Le nuove *Guidelines* dell'ESMA sono rivolte a tutte le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione Europea che svolgono attività di *enforcement* in materia di informativa finanziaria ai sensi della Direttiva *Transparency*. In linea con quanto disposto dal citato art. 16, comma 3, del Regolamento istitutivo dell'ESMA, le autorità competenti devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni e sono tenute a notificare all'ESMA la propria conformità alle linee-guida ovvero l'intenzione di conformarsi agli orientamenti, indicando le motivazioni di eventuali non conformità ovvero dell'intenzione di non conformarsi (secondo il principio del *comply or explain*). La Consob ha notificato all'ESMA la conformità ai predetti orientamenti nel mese di dicembre 2014. Lo scopo delle *Guidelines* è implementare a livello europeo prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nonché di assicurare l'applicazione comune, omogenea e coerente del diritto comunitario nell'attività di vigilanza sull'informativa finanziaria.

Le linee-guida sono orientamenti cosiddetti *principles-based* e forniscono indicazioni agli *enforcers* su alcune aree riguardanti, tra l'altro, obiettivi e campo di applicazione dell'attività di vigilanza, modalità di selezione del campione di vigilanza e altri aspetti della metodologia sottesa all'attività di *enforcement* nonché tipologia di azioni di *enforcement* che dovrebbero essere adottate nell'ambito dell'attività

finalizzata all'attuazione delle norme. L'ESMA ha previsto nelle linee-guida un rafforzamento del coordinamento delle attività di *enforcement* adottate a livello europeo. È infatti richiesto che: i) tutte le *emerging issues* (ovvero le iniziative di *enforcement* che le autorità di vigilanza intendono adottare) vengano discusse prima di assumere la decisione nel corso delle riunioni del gruppo tecnico (l'EECS); ii) le autorità di vigilanza tengano conto delle indicazioni formulate nelle riunioni dell'EECS anche se la responsabilità delle decisioni, in linea con quanto stabilito dalla Direttiva *Transparency*, resta in capo alla singola autorità di vigilanza; iii) tutte le decisioni assunte siano illustrate nel corso delle riunioni dell'EECS e inserite nel database accessibile a tutte le autorità di vigilanza.

Nel 2014 l'EECS ha continuato a sviluppare il coordinamento delle autorità di vigilanza sulla corretta applicazione dei principi contabili internazionali che ha portato alla pubblicazione degli estratti delle decisioni assunte dagli *enforcers* nazionali dell'EEA (*European Economic Area*) nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e all'inserimento nel database elettronico dell'ESMA. Il 21 maggio 2014 è stato altresì pubblicato un documento che sintetizza l'attività di *enforcement* compiuta nel 2013 dalle autorità di vigilanza nazionali europee e il coordinamento dell'attività di vigilanza svolto in sede ESMA attraverso il EECS (*Activities of the IFRS Enforcers in Europe in 2013*).

Inoltre, il 28 ottobre 2014, l'ESMA ha pubblicato il documento '*European common enforcement priorities for 2014 financial statements*' (ESMA/2014/1309) con il quale sono state identificate le aree che dovranno formare oggetto di specifica attenzione da parte delle società ai fini della redazione dei bilanci 2014.

Le *Priorities 2014* attengono a: i) l'applicazione dei principi contabili relativi alla preparazione e presentazione delle relazioni finanziarie consolidate; ii) la rappresentazione in bilancio degli accordi a controllo congiunto; iii) l'iscrizione e la misurazione di attività per imposte differite; iv) le verifiche per riduzione di valore delle attività non finanziarie (*impairment test*), con particolare riguardo agli avviamenti e alle attività immateriali a vita utile indefinita (priorità indicata anche dall'ESMA con riferimento al bilancio 2013).

In linea con il citato documento dell'ESMA, la Consob, tenuto conto di quanto emerso dall'attività di vigilanza svolta, il 19 gennaio 2015 ha pubblicato la Comunicazione 0003907. In essa si evidenziano le tematiche di bilancio che nell'attuale contesto di mercato assumono carattere prioritario ai fini della trasparenza delle informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie al 31 dicembre 2014.

Il documento non introduce obblighi normativi ulteriori ma richiama l'attenzione dei redattori del bilancio a una puntuale ed esaustiva applicazione delle norme e dei principi contabili di riferimento. Di esso si terrà conto anche ai fini dell'attività di vigilanza che verrà svolta nel corso del 2015 sull'informativa fornita

resa dalle società selezionate sulla base dell'art. 89-*quater* del Regolamento emittenti.

Nel 2014 l'Istituto ha contribuito attivamente ai lavori del *Review Panel*, gruppo dedicato alla promozione della convergenza delle pratiche di vigilanza tramite l'implementazione della legislazione comunitaria e l'individuazione delle aree che necessitano di ulteriore armonizzazione. In particolare, la Consob ha coordinato le *peer review* per il rafforzamento della convergenza nelle pratiche di vigilanza in materia di regole di condotta MiFID sull'informativa da fornire agli investitori e comunicazioni pubblicitarie sui prodotti offerti e in materia di *best execution*, i cui rapporti finali sono stati pubblicati rispettivamente nei mesi di dicembre 2014 e febbraio 2015. La Commissione ha inoltre contribuito alla *peer review* sull'implementazione degli Orientamenti ESMA in materia di 'Sistemi e controlli in un ambiente di negoziazione automatizzato per piattaforme di negoziazione, imprese di investimento e autorità competenti'.

Allo scopo di acquisire maggiori informazioni in merito alle prassi e agli strumenti di vigilanza adottati dalle autorità interessate, sono state condotte *on-site visit* per un numero ristretto di autorità competenti, selezionate in funzione del numero di soggetti vigilati e degli strumenti di vigilanza adottati (tra cui anche la Consob, nell'ambito della *peer review* in materia di regole di condotta MiFID).

8 L'attività in ambito IOSCO e altri organismi internazionali

Nel 2014 è proseguita la partecipazione della Consob ai Comitati permanenti della IOSCO in tema di profili contabili, revisione e trasparenza (*Committee 1*), mercati secondari (*Committee 2*), intermediari (*Committee 3*), cooperazione internazionale e adesione allo IOSCO MMoU (*Committee 4* e *Screening Group*), organismi di investimento collettivo (*Committee 5*) e tutela degli investitori al dettaglio (*Committee 8*).

I gruppi permanenti del *Committee 1* operano nelle aree *Accounting, Enforcement, Disclosure* e *Auditing*, incluso il gruppo che gestisce il database elettronico IOSCO contenente le decisioni assunte in materie di *enforcement* al fine di facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni dei paesi Membri della IOSCO.

I lavori del *Committee 1* sono proseguiti in attuazione di quanto previsto dal *memorandum of understanding* (MoU) siglato il 16 settembre 2013 tra la IOSCO e l'IFRS Foundation (*Statement of Protocols for Cooperation on International Financial Reporting Standards*), *memorandum* che definisce i contenuti delle forme di interazione e collaborazione in tutte le aree di comune interesse in materia di principi contabili internazionali, in sede sia di sviluppo sia di implementazione degli IFRS.

Tra i lavori del Comitato sui mercati secondari, si segnalano i documenti pubblicati in cooperazione con il Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento della BIS (Bank for International Settlements) in materia di infrastrutture di mercato.

In particolare, nel mese di ottobre è stato pubblicato un rapporto sulla *recovery* delle infrastrutture di mercato in cui si raccomandano una serie di misure per il corretto sviluppo di *recovery plan* onde far fronte ai rischi sistemici derivanti dall'insolvenza o fallimento delle infrastrutture di mercato.

Per quanto concerne i temi relativi agli intermediari del mercato mobiliare, nel 2014 sono state pubblicate le raccomandazioni in materia di tutela dei beni della clientela nonché uno studio comparativo sui vari standard prudenziali applicati agli intermediari nelle varie giurisdizioni partecipanti. Il gruppo ha anche svolto una ricognizione in merito all'utilizzo di *social media* e *tool* automatici nella prestazione dei servizi di consulenza. La Consob sta inoltre coordinando i lavori per la mappatura degli approcci regolamentari adottati dai membri IOSCO in relazione al fenomeno del *crowdfunding*.

Con riguardo alla cooperazione internazionale, la Consob ha partecipato alle attività dello *Screening Group* che valuta la capacità delle autorità di vigilanza di rispettare gli standard di cooperazione IOSCO e di sottoscrivere lo IOSCO *Memorandum of Understanding*.

A questo riguardo la IOSCO ha pubblicato una *watch list* con cui monitora le iniziative intraprese dalle autorità di vigilanza non ancora aderenti per divenire piene firmatarie dell'accordo. La Consob contribuisce, inoltre, a un gruppo di lavoro in seno al Comitato 4 che proporrà modifiche al vigente MMoU onde rafforzare ulteriormente gli strumenti di cooperazione internazionale.

In materia di gestione collettiva del risparmio, si segnala la pubblicazione di un documento di consultazione in merito alle modalità di custodia e deposito dei beni dei fondi comuni d'investimento con cui si aggiornano i principi riguardo il ruolo e le responsabilità del depositario e la segregazione degli *asset* a tutela degli investitori.

L'Istituto ha, altresì, partecipato ai lavori dell'*Assessment Committee*, istituito nel febbraio 2012 con il compito di favorire la più ampia convergenza delle discipline nazionali ai principi internazionali della IOSCO.

Nel corso del 2014, il Comitato ha pubblicato rapporti preliminari relativamente allo svolgimento di *thematic review* sullo stato di implementazione degli standard IOSCO in materia di *benchmarks*, regolamentazione degli intermediari che operano nel mercato dei derivati. I rapporti saranno aggiornati entro la fine del 2015. Il Comitato sta inoltre svolgendo una *review* sulla tempestività e frequenza della *disclosure* degli emittenti e degli organismi di investimento collettivo ai sensi dei principi IOSCO 16 e 26.

La Consob ha contribuito ai lavori della *task force* in materia di regolamentazione transfrontaliera, istituita nel luglio 2013, allo scopo di fornire assistenza alle autorità di vigilanza e ai *policy maker*.

Il gruppo ha predisposto un rapporto di consultazione in merito agli approcci seguiti dalle varie giurisdizioni nella regolamentazione delle attività di natura transazionale che afferiscono ai vari settori dei mercati finanziari. L'Istituto ha anche partecipato alla *joint BCBS-IOSCO Task Force on Securitisation Markets (TFSM)*, che ha elaborato i possibili criteri per lo svolgimento di operazioni di cartolarizzazione semplici, trasparenti e comparabili, attualmente sottoposti a consultazione.

L'Istituto è membro del Joint Forum e partecipa a taluni lavori in seno al Financial Stability Board (FSB).

Il Joint Forum, composto da rappresentanti delle autorità di vigilanza del settore bancario, finanziario e assicurativo, ha pubblicato nel 2014 un rapporto relativo alle regole di trasparenza in sede di vendita di prodotti finanziari nei tre settori, nonché un aggiornamento sull'operatività dei collegi di vigilanza in relazione ai conglomerati finanziari.

Nell'ambito del FSB, nel 2014 la Consob ha partecipato alla *review* sull'implementazione dei principi, avallati dal G20, volti alla riduzione dell'affidamento nei giudizi delle agenzie di rating. In questo ambito, la Consob ha anche contribuito alla redazione di piani d'azione a livello sia nazionale sia europeo.

Infine, nel 2014 è continuata la cooperazione tra autorità di vigilanza in materia di revisione legale, nell'ambito dello European Group of Auditors' Oversight Bodies (EGAOB) e dell'International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), sede di confronto sulle tematiche relative ai controlli di qualità, alla cooperazione e ai principi di revisione e indipendenza.

Nel 2014 l'EGAOB ha fornito assistenza alla Commissione europea nella valutazione di adeguatezza e equivalenza di taluni paesi terzi ai sensi della Direttiva Audit. Ha inoltre seguito i lavori dell'IFIAR, sede di confronto a livello internazionale tra le autorità di vigilanza sulle tematiche relative ai controlli di qualità, alla cooperazione e ai principi di revisione e indipendenza. In tale sede, l'Istituto ha contribuito anche alle iniziative dell'International Cooperation Working Group, volte a favorire la cooperazione transnazionale in materia di vigilanza ed *enforcement* della disciplina in materia di revisione contabile. Consob ha anche partecipato ai lavori dello European Audit Inspection Group (EAIG), che ha il compito di promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni nello svolgimento di ispezioni da parte delle autorità europee competenti.

PAGINA BIANCA

Note metodologiche

PAGINA BIANCA

Note metodologiche

Avvertenze

Nelle tavole sono adoperati i seguenti segni convenzionali:

- rilevazione quantitativa nulla;
- fenomeno non esistente;
- fenomeno esistente ma dati non noti;
- .. i dati non raggiungono la cifra significativa dell'ordine minimo considerato.

Fonte dei dati: se la fonte non è espressamente citata, i dati riportati nelle tavole si intendono acquisiti dalla Consob nell'ambito dell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza.

Figg. 42, 43, 46, 47

I principali gruppi quotati non finanziari italiani sono rappresentati da un campione 'chiuso' di gruppi censiti nell'annuario R&S di Mediobanca per i quali è disponibile una serie completa di bilanci. Si tratta di un campione che copre quasi tutto il panorama del listino di borsa per ciò che riguarda i settori dei servizi e dell'industria. I gruppi considerati sono i seguenti (tra parentesi sono indicate le principali quotate consolidate nel bilancio): Eni (Saipem; dal 2012 viene considerata a parte Snam, ex *Snam RG*, non più controllata), Enel (EGP, dal 2010; dal 2005 viene considerata a parte Terna che non è più consolidata in Enel), Telecom Italia (TI Media, dal 2003), Exor (ex *Ifi*; consolidava *Ifil*, poi incorporata nel 2009; Juventus; Fiat, che viene considerata a parte dal 2004 al 2009 perché non consolidata in Exor; Fiat Industrial dal 2011, incorporata nel 2013 in CNH Industrial), Tenaris (fino al 2000 i dati sono riferiti a Dalmine, revocata dalla quotazione nel 2003), Edison, Italmobiliare (Italcementi), Edizione (consolida Autogrill, Benetton Group, incorporata nel 2012, e dal 2007 Atlantia, ex *Autostrade*, considerata a parte fino al 2006), Finmeccanica (Ansaldo STS), Fininvest (Mondadori, Mediaset, El Towers, ex *DMT*, dal 2012), Luxottica, A2A (ex *Aem*), Buzzi Unicem, Cofide (Cir, L'Espresso, Sogefi), Pirelli & C., Caltagirone (Cementir Holding, Vianini Industria, Vianini Lavori e, a partire dal 2004, Caltagirone Editore), Erg, Aurelia (Autostrada TO-MI, Sias), Davide Campari, Acea, Impregilo, Rcs MediaGroup (Dada), Indesit Company (ex *Merloni*), Intek Group (ex *Gim* fino al 2006 e successivamente, a seguito di operazioni di fusione e incorporazione, *Intek* dal 2007 al 2011 e *KME Group*, ex *Smi* dal 2012). Per rendere omogenea la serie storica dei bilanci del gruppo Telecom è stato considerato anche il gruppo Seat Pagine Gialle (prima consolidato in Telecom). In alcuni casi è stato preso in considerazione il bilancio consolidato della holding capogruppo anche se non quotata (in particolare, per Fininvest, Edizione e Aurelia). Gli indicatori rappresentano valori medi calcolati aggregando le voci di bilancio delle singole società.

Figg. 52-57

I dati si riferiscono ai seguenti gruppi bancari europei: Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banca Monte Paschi, Banco Popolare, UBI Banca, Deutsche Bank, Commerzbank, Deutsche Postbank, Landesbank Berlin, Société Générale, Credit Agricole, BNP Paribas, Natixis, Credit Industriel et Commercial, BBVA, Santander, Bankia (dal 2011), Caixa Bank, Banco Popular, Banco Espanol de Crédito, Banco de Sabadell, Barclays, HSBC, Lloyds e Royal Bank of Scotland. I dati di conto economico relativi al 30 giugno e al 30 settembre sono annualizzati.

Figg. 62, 65

I dati relativi all'esposizione del sistema bancario dei maggiori paesi europei in titoli del debito pubblico del proprio paese di origine non includono i crediti, mentre quelli relativi all'esposizione verso il debito pubblico di altri paesi si riferiscono sia ai titoli sia ai crediti. I dati relativi alle esposizioni estere includono i crediti verso il settore pubblico e privato di Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito.

Tavv. 11-13

Per gli anni 2005-2009, i dati sono stati riclassificati al fine di distinguere tra le contestazioni di illeciti amministrativi da parte dell'Istituto e le segnalazioni di ipotesi di reato all'Autorità Giudiziaria. Eventuali incongruenze rispetto ai dati riportati nelle Relazioni per gli anni precedenti sono ascrivibili a tale riclassificazione.

Tavv. 37, 38 Fig. 81

Per la trattazione delle offerte finalizzate all'ammissione a quotazione vengono adottati i seguenti criteri:

- non vengono considerate le offerte effettuate da parte di società estere;
- i dati relativi all'ammontare delle offerte sono riferiti agli esiti dei collocamenti comprensivi delle azioni eventualmente allocate agli investitori istituzionali, alla chiusura dell'offerta, nell'ambito dell'*over allotment*. Si prescinde, pertanto, dalla circostanza che nei 30 giorni successivi all'offerta, in seguito all'esercizio dell'attività di stabilizzazione da parte dei collocatori, la *greenshoe* possa non essere esercitata, del tutto o in parte;
- l'ammontare complessivo dell'offerta tiene altresì conto delle azioni cedute in virtù di accordi precedenti alla quotazione;
- i dati relativi all'evoluzione della struttura proprietaria sono tratti dai prospetti informativi e tengono conto dell'esito dell'offerta comprensivo dell'eventuale effettivo esercizio della *greenshoe*; nel caso di riduzione del numero di azioni offerte in vendita rispetto alla previsione contenuta nel prospetto informativo, e in mancanza di specifica indicazione in merito, il computo delle quote post offerta di ogni singolo azionista venditore viene effettuato operando una ripartizione della vendita risultante proporzionale a quella prevista; in presenza di

- opzioni di conversione di azioni speciali detenute dai promotori dell'offerta, si ipotizza la conversione totale delle stesse;
- la determinazione della quota dell'azionista di controllo segue un criterio di natura sostanziale che tiene conto di tutte le azioni detenute dai membri di uno stesso nucleo familiare, delle azioni detenute da diverse società facenti capo a un unico soggetto, delle azioni non conferite in eventuali patti di sindacato da parte di soggetti aderenti ai relativi patti; in mancanza di un azionista di controllo, alla voce azionista di controllo viene indicato il primo azionista;
 - le azioni senza diritto di voto vengono detratte dal capitale sociale dell'emittente ai fini del calcolo delle quote degli azionisti rilevanti e della capitalizzazione.

Fig. 83

Le tipologie di giudizio che possono essere rilasciate dalla società di revisione sono le seguenti:

- 1) **Giudizio con rilievi.** Il revisore esprime un giudizio con rilievi qualora accerti: significative mancanze di conformità alle norme che disciplinano il bilancio; significativi disaccordi con gli amministratori rispetto ai criteri contabili; errori nella loro applicazione o inadeguatezza dell'informazione; significative limitazioni al procedimento di revisione per impedimenti tecnici o restrizioni imposte dagli amministratori; presenza di una situazione di incertezza significativa non adeguatamente descritta in bilancio o laddove le azioni poste in essere dagli amministratori appaiano non condivisibili.
- 2) **Giudizio negativo.** Il revisore esprime un giudizio negativo qualora gli effetti dei rilievi concernenti significative mancanze di conformità alle norme che disciplinano il bilancio, ovvero significativi disaccordi con gli amministratori rispetto ai criteri contabili, errori nella loro applicazione o inadeguatezza dell'informazione, sono così rilevanti da compromettere l'attendibilità e la capacità informativa del bilancio considerato nel suo insieme.
- 3) **Impossibilità a esprimere un giudizio per gravi limitazioni.** Il revisore si dichiara impossibilitato a esprimere un giudizio qualora i possibili effetti delle limitazioni alle procedure di revisione sono così rilevanti da far mancare gli elementi indispensabili per un giudizio.
- 4) **Impossibilità a esprimere un giudizio per incertezze.** In presenza di più situazioni di incertezza o di un'incertezza che pone in discussione l'attendibilità complessiva del bilancio o la continuità aziendale, il revisore dichiara l'impossibilità di esprimere un giudizio quando ritiene che le azioni intraprese dagli amministratori si basino su presupposti fortemente opinabili.

Figg. 91-96, Tav. 45

I dati si riferiscono ai seguenti gruppi bancari italiani: Intesa SanPaolo, Unicredit, Mps, Bnl, Mediobanca, Ubi, Banco Popolare e Banca Popolare di Milano. Si tratta di un campione che rappresenta circa i 2/3 dell'intero sistema bancario italiano in termini di totale attivo. Per gli anni precedenti al 2009 sono comprese le principali banche successivamente confluite nei gruppi bancari considerati attraverso opera-

zioni di fusione e acquisizione, con l'eccezione di Hvb che è inclusa nei dati solo a partire dalla data di consolidamento nel bilancio Unicredit (1° novembre 2005).

Fig. 92

Il margine di interesse include il saldo delle operazioni in derivati di copertura su tassi di interesse, i dividendi su partecipazioni e gli utili o perdite delle partecipazioni valutate al patrimonio netto. I ricavi da intermediazione mobiliare comprendono i profitti da operazioni finanziarie (ovvero, a partire dai bilanci 2005 redatti secondo i principi Ias/Ifrs, il risultato netto dell'attività di negoziazione, di copertura e delle attività e passività valutate al *fair value* e l'utile/perdita da cessione o riacquisto di crediti e attività e passività finanziarie) e le commissioni nette per servizi di investimento e gestioni collettive (inclusa la negoziazione di valute, la consulenza, la custodia e l'amministrazione titoli, i servizi di banca depositaria e il collocamento di prodotti finanziari e assicurativi). Le commissioni nette da servizi bancari comprendono le commissioni nette per garanzie rilasciate e derivati su crediti, per servizi di incasso e pagamento, e le commissioni nette su conti correnti, carte di credito e Bancomat. La voce 'altre commissioni nette' comprende le commissioni nette per servizi di *servicing* per operazioni di cartolarizzazione, di factoring e per servizi di esattorie e ricevitorie.

I ricavi da gestione del risparmio comprendono le commissioni nette derivanti dalle gestioni individuali e collettive e le commissioni da banca depositaria. I ricavi da collocamento comprendono le commissioni nette da collocamento titoli e altri prodotti finanziari e assicurativi (inclusa l'offerta fuori sede). I ricavi da negoziazione in conto terzi comprendono le commissioni nette da negoziazione titoli e valute e le commissioni nette da raccolta ordini. Gli altri ricavi comprendono essenzialmente le commissioni nette da consulenza e da custodia e amministrazione titoli.

Fig. 95

Nella categoria delle sofferenze vengono classificati tutti i crediti nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca e dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Gli incagli, invece, sono costituiti dalle esposizioni nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che si prevede possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. I crediti ristrutturati sono crediti che continuano a produrre flussi di cassa in entrata per la banca, poiché sono costituiti da quelle esposizioni per le quali la banca ha concesso modifiche delle originarie condizioni contrattuali per permettere al debitore di onorare il pagamento del capitale e degli interessi, sebbene tale ristrutturazione abbia dato luogo a una perdita. Infine, i crediti scaduti sono tutti quelli diversi dai precedenti che risultino scaduti da più di 90 giorni alla data dell'iscrizione in bilancio.

Figg. 111-118

La *Multifinanziaria Retail Market* è un'indagine campionaria realizzata dalla società GfK Eurisko Srl somministrando un questionario a un campione di circa 2.500 nuclei familiari con decisore finanziario di età compresa fra 18 e 74 anni (sono